



*Consiglio regionale della Calabria*

## **Proposta di legge recante: "Modifica Legge Regionale del 12 Ottobre 2016 n.30"**

### **Relazione descrittiva**

#### **Art. 1**

#### **(Inserimento articolo 5 bis nella legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30)**

Dopo l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è inserito il seguente

#### **<<Art. 5 bis**

#### **- Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles**

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è anche funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.
2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.
3. L'indennità di cui al comma 2 è pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.
4. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
  - a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
  - b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.>>

#### **Art. 2**

#### **(Norma finanziaria)**

1. Le indennità di cui al comma 2 dell'art 1 nel limite massimo di € 200.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.
2. Le spese relative al comma 4 dell'art 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazione per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta Regionale.

#### **Art. 3**

#### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

**Proposta di legge recante: "Modifica Legge Regionale del 12 Ottobre 2016 n.30"**

	Descrizione spese	Tipologia lo C	Carattere temporaleA o P	Importo
Art.1	<p><b>L'articolo 1</b>  <b>(Inserimento articolo 5 bis nella legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30)</b></p> <p>Dopo l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è inserito il seguente &lt;&lt;<b>Art. 5 bis - Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles</b></p> <p>1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è anche funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la per cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.</p> <p>2 Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.</p> <p>3.L'indennità di cui al comma 2 è</p>			

	<p>pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.</p> <p>4. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:</p> <p>a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;</p> <p>b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.&gt;&gt;</p>			
<b>Art.2</b>	<p><b>L'articolo 2</b></p> <p>1. Le indennità di cui al comma 2 dell'art 1 nel limite massimo di € 200.000,00 annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle single posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.</p> <p>2. Le spese relative al comma 4 dell'art 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazione per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta Regionale.</p>			200.000,00
<b>Art.3</b>	<p><b>L'articolo 3</b></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.</p>			0

**RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA**  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
**Proposta di legge recante: "Modifica Legge Regionale del 12 Ottobre 2016 n.30"**

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), al fine di assicurare il rafforzamento del sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale.

Pertanto, si propone di inserire nella legge regionale 30/2016, l'articolo 5 bis- Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles – che prevede che l'amministrazione si avvalga del proprio Ufficio di collegamento a Bruxelles anche per le attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione e per la cooperazione. La medesima norma, ai commi 2 e 3, prevede che al personale assegnato a detto Ufficio venga riconosciuta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale regionale distaccato presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

Il comma 4 detta ulteriori disposizioni circa i compensi spettanti al personale assegnato a detto Ufficio, distinti per personale con qualifica dirigenziale e personale non dirigente.

L'articolo 2 - Norma finanziaria – prevede che l'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero, al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento, sia imputata a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione, che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio sopra detto per le loro finalità istituzionali, nella misura massima di € 200.000,00 annue, mentre le spese relative alla retribuzione di posizione e di risultato, ove trattasi di personale dirigenziale, e i compensi di produttività ove trattasi di personale del comparto, invece, saranno poste a carico del bilancio regionale

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

F.to On.Pasqualina Straface

